Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998 n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, che assegna al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture;

VISTO, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 2, che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana apposita direttiva per dare attuazione ad un sistema di riduzione di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle predette risorse tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia;

VISTO, altresì, l'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, prevede a regime le misure disposte dalla disposizione normativa predetta;

VISTO il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione*";

VISTI i decreti legislativi 25 gennaio 2010, n. 7, e 4 marzo 2014, n. 43, di attuazione, rispettivamente, delle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE, relative alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n.207, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";

VISTO il decreto 30 dicembre 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze recante la "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*", che prevede l'iscrizione di euro 8.114.508 per l'anno 2026 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VALUTATA, pertanto, l'opportunità di destinare le citate risorse iscritte sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2026 alla riduzione dei costi sostenuti dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose per i pedaggi autostradali nell'anno 2025;

ACQUISITO il parere delle associazioni nazionali di rappresentanza del settore dell'autotrasporto, sentite in occasione della seduta del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi tenutasi il 16 aprile 2025;

CONSIDERATO che in tale occasione sono state rappresentate le difficoltà economiche in cui versano le imprese di autotrasporto e la conseguente difficoltà di procedere ad un massiccio

rinnovamento del parco veicolare considerata anche la carenza di fondi pubblici destinati a tali investimenti;

RITENUTO, pertanto, evitare una ulteriore rimodulazione delle percentuali di riduzione compensata, avviata negli anni precedenti, al fine di incentivare l'utilizzo di veicoli di recente fabbricazione dotati di requisiti di maggiore sicurezza della circolazione e minor impatto ambientale, rinviando al prossimo anno l'eliminazione degli sconti ai veicoli di classe ambientale Euro V;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, le somme utilizzabili per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, stanziate sul competente capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ammontano, per l'anno 2026, a euro 8.114.508, fatte salve le ulteriori somme che potranno derivare dalla ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del fondo per gli interventi a favore del settore dell'autotrasporto di cui al capitolo 1337 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

RITENUTO di destinare, per l'anno 2026, in coerenza con quanto effettuato negli anni precedenti, la somma di euro 2.500.000, a valere sulle risorse sopra individuate, agli interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti, fatta salva l'attribuzione della parte residua di tali fondi, eventualmente non utilizzata a tale scopo, alla copertura della riduzione dei pedaggi autostradali, pagati nell'anno 2025, dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto al punto 2 della direttiva ministeriale prot. n. 126 dell'11 maggio 2023, il Comitato centrale stesso proseguirà il progetto di attribuzione di contributi per la realizzazione e l'*upgrade* di aree di sosta sicure e protette per i veicoli pesanti;

VISTA la nota con la quale il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, nel trasmettere lo schema di direttiva, ha attestato che la presente direttiva può essere legittimamente adottata;

ADOTTA

la seguente direttiva:

1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, al fine di rendere strutturale l'attività di controllo svolta sul territorio, destina le risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'annualità 2026, in misura pari a euro 2.500.000,00, ad iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti. È fatta salva l'attribuzione della parte residua di tali fondi, eventualmente non utilizzata a tale scopo, alla copertura della riduzione dei pedaggi autostradali, pagati nell'anno 2025 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose
2. Il Comitato centrale prosegue, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'annualità 2026, il progetto, avviato con la collaborazione delle Società *in house* del Ministero RAM S.p.A. e SOGESID S.p.A., per

l’attribuzione di contributi per la realizzazione e l’*upgrade* di aree di sosta sicure e protette in Italia.

3. Il Comitato centrale utilizza per la copertura della riduzione dei pedaggi autostradali, pagati nell’anno 2025 dalle imprese con sede nell’Unione europea e nel Regno Unito o comunque circolanti con licenza comunitaria che effettuano autotrasporto di cose, del contenzioso pregresso e delle spese per la procedura relativa all’anno 2025, le rimanenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l’annualità 2026.
4. La riduzione dei pedaggi per transiti effettuati nell’anno 2025 è differenziata per classi di veicoli industriali e per fatturato globale realizzato sulla rete autostradale dalle suddette imprese, fermo restando il limite percentuale massimo di riduzione stabilito al 13 per cento.
5. La riduzione di cui al punto 4 si applica ai veicoli con classe ambientale di categoria euro V, euro VI e superiori, individuati nelle classi B, 3, 4 e 5 per il sistema di classificazione assi sagoma, oppure alle classi 2, 3 o 4, per il sistema di classificazione volumetrico, previste nei sistemi per la determinazione dei pedaggi delle società concessionarie di autostrade, sulla base delle percentuali di seguito indicate con riferimento al valore delle fatture relative ai pedaggi autostradali nell’anno (fatturato IVA esclusa) ed alla classe euro del veicolo:

FATTURATO (in Euro)	CLASSE VEICOLO	PERCENTUALE RIDUZIONE
200.000-400.000	Euro VI o a trazione alternativa	5
	Euro V	3
400.001-1.200.000	Euro VI o a trazione alternativa	7
	Euro V	5
1.200.001-2.500.000	Euro VI o a trazione alternativa	9
	Euro V	7
2.500.001-5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	11
	Euro V	9
Oltre 5.000.000	Euro VI o a trazione alternativa	13
	Euro V	11

6. La riduzione di cui al punto 4, calcolata con le modalità di cui al punto 5, è incrementata del 10 per cento alle imprese richiedenti che risultino aver realizzato almeno il 10 per cento del fatturato per pedaggi per effetto di transiti effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 02.00 ovvero uscita prima delle ore 06.00. Tale incremento è applicato a quanto spettante all’impresa per la riduzione, ovvero a quanto spettante alla diversa forma associativa che presenta la domanda complessivamente considerata, fermo restando il limite percentuale massimo di riduzione del 13 per cento.
7. Il Comitato centrale provvede alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili all’atto dell’assunzione dell’impegno di spesa.

8. Il Comitato centrale è autorizzato ad utilizzare le somme assegnate per la riduzione dei pedaggi autostradali anche per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi.

IL MINISTRO



Matteo Salvini
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
06.05.2025
14:40:02
GMT+01:00